

## Legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016

**“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione , e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici . Disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”**

La legge in oggetto ha come obiettivo fondamentale l'adeguamento della normativa provinciale in materia di contratti alle direttive europee del 26 febbraio 2014 , 2014/24/UE e 2014/23/UE rispettivamente *“sugli appalti pubblici”* e *“sull'aggiudicazione dei contratti di concessione”* secondo i principi e i consideranda espressi dalle medesime direttive.

La legge riguarda il mondo degli affidamenti dei contratti, non solo quindi di beni e servizi, ma anche di opere e lavori in genere, ivi compresi quelli di manutenzione e efficientamento energetico degli immobili.

E' una legge dunque che non va a sostituire le attuali leggi provinciali n. 26 del 10 settembre 1993 (legge sui lavori pubblici) e n. 23 del 19 luglio 1990 (legge sui contratti e beni provinciali) ed i rispettivi regolamenti di attuazione, ma va ad integrarne organicamente i contenuti al fine precipuo di *“accrescere l'efficienza della spesa pubblica”* (articolo 1, comma 2) nell'area strategica del *procurement*, ossia della programmazione, affidamento, realizzazione e gestione dei contratti secondo gli orientamenti, condivisibili, delle Direttive sopra citate.

Per la finalità testè ricordata, ma anche per i contenuti specifici della legge, si può affermare che non si rilevano oneri finanziari diretti, eccezion fatta per *“le incentivazioni dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili”* (articolo 71) per le quali è stata stimata una spesa di un milione di euro per il 2016. Alla relativa copertura si provvede riducendo, di pari importo e per il medesimo anno, gli stanziamenti già autorizzati sulla missione 09, programma 01 (difesa del suolo), titolo 2 (spese in conto capitale).